

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 novembre 2010 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Attribuzione di un contratto per servizi di interpretariato e traduzione – Servizi ricompresi nell'allegato II B della detta direttiva – Servizi non soggetti a tutti i vincoli ivi previsti – Ponderazione dei criteri di attribuzione stabilita successivamente alla presentazione delle offerte – Modificazione della ponderazione a seguito di un primo esame delle offerte presentate – Rispetto del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza»

Nella causa C-226/09,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 giugno 2009,

Commissione europea, rappresentata dal sig. M. Konstantinidis e dalla sig.ra A.-A. Gilly, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig. D. O'Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A.M. Collins, SC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore), dalle sig.re C. Toader e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, fissando una ponderazione dei criteri di attribuzione di un appalto di fornitura di servizi di interpretariato e di traduzione successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e modificando tale ponderazione a seguito di un primo esame delle offerte presentate, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il contesto normativo

- 2 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114; in prosieguo: la «direttiva»), prevede, al capo III del titolo II, un'applicazione cosiddetta a «due livelli» per gli appalti pubblici di servizi.

- 3 A termini dell'art. 20 della direttiva, gli appalti aventi ad oggetto i servizi di cui all'allegato II A della stessa, vengono aggiudicati a norma degli artt. 23-55 della direttiva medesima.
- 4 Detti articoli dettano le disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto (artt. 23-27), quelle riguardanti le procedure (artt. 28-34), le disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza (artt. 35-43) nonché le norme sullo svolgimento della procedura (artt. 44-55).
- 5 Per contro, a termini dell'art. 21 della direttiva, «l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 35, paragrafo 4».
- 6 I servizi di interpretariato e di traduzione, non figurando nell'allegato II A della direttiva, ricadono nella categoria 27, denominata «Altri servizi», del successivo allegato II B.
- 7 L'art. 23 della direttiva fissa regole relative alle specifiche tecniche da inserire nella documentazione dell'appalto.
- 8 L'art. 35, n. 4, della direttiva prevede che, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico inviano alla Commissione un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione.
- 9 A termini dell'art. 37 della direttiva:
- «Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'articolo 36 avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva».
- 10 L'art. 53 della direttiva, rubricato «Criteri di aggiudicazione dell'appalto», che non si applica all'aggiudicazione degli appalti che ricadono nell'allegato II B della medesima, dispone, al n. 2, quanto segue:
- «Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (...), la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- (...)
- L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (...) l'ordine decrescente d'importanza dei criteri».

I fatti all'origine del ricorso e procedimento precontenzioso

- 11 In data 16 maggio 2006, il Ministero della Giustizia, delle Pari Opportunità e della Riforma della legge irlandese (in prosieguo: l'«amministrazione aggiudicatrice») pubblicava, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU S 92), al numero 2006/S 92-098663, un bando di gara per l'aggiudicazione di un appalto di fornitura di servizi di interpretariato e di traduzione a varie istituzioni competenti in materia di asilo (in prosieguo: l'«appalto controverso»).
- 12 Detto bando precisava, al punto IV.2.1, che sarebbe stata prescelta l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei sette seguenti criteri:
- «1. Completezza della documentazione fornita.
 2. Capacità dichiarata di soddisfare i requisiti.
 3. Numero di lotti [l'appalto era suddiviso in vari lotti], di servizi e di lingue.
 4. Qualificazioni, esperienza nel settore interessato.

5. Prezzo.
 6. Adeguatezza delle modalità proposte.
 7. Luoghi di riferimento».
- 13 L'avviso precisava inoltre, al punto VI.3, che i sette criteri di aggiudicazione elencati non dovevano intendersi come indicati in ordine di importanza decrescente.
- 14 Nell'invito alla presentazione delle offerte, detti criteri erano esposti secondo le stesse modalità e numerati da uno a sette. Tuttavia, tale documento, contrariamente al bando di gara, non indicava espressamente che l'elencazione non doveva intendersi per ordine decrescente di importanza.
- 15 La ponderazione dei singoli sette criteri fissati ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice non era stata quindi precisata né nel bando di gara né nell'invito alla presentazione delle offerte. Né era tanto meno indicato se tali criteri avrebbero dovuto successivamente costituire oggetto di ponderazione.
- 16 Dodici società, di cui tre stabilite al di fuori del territorio irlandese, presentavano un'offerta entro il termine all'uopo fissato, vale a dire il 9 giugno 2006.
- 17 Lo stesso giorno, i membri della commissione di gara ricevevano uno schema di valutazione che suggeriva l'applicazione ai detti sette criteri della seguente ponderazione relativa:
- «1. Completezza della documentazione fornita: 0%.
 2. Capacità dichiarata di soddisfare i requisiti: 7%.
 3. Numero di lotti, di servizi e di lingue: 25%.
 4. Qualificazioni, esperienza nel settore interessato: 30%.
 5. Prezzo: 20%.
 6. Adeguatezza delle modalità proposte: 10%.
 7. Luoghi di riferimento: 8%».
- 18 Tale schema di valutazione doveva consentire ai singoli membri della commissione di gara di effettuare, individualmente, un primo esame delle offerte presentate.
- 19 Il 13 giugno 2006, uno dei membri della commissione, dopo aver così esaminato parte delle offerte, inviava ai membri dei servizi dell'amministrazione aggiudicatrice, che aveva fissato lo schema di valutazione e trasmesso alla commissione stessa le offerte ricevute, un messaggio di posta elettronica in cui proponeva di apportare modifiche alle ponderazioni applicate ai criteri di attribuzione.
- 20 Il 22 giugno 2006, in occasione della sua prima riunione, la commissione di gara decideva di modificare la ponderazione relativa dei criteri, prima di procedere, collettivamente, alla valutazione delle offerte presentate, riducendo al 25% il valore ponderato del quarto criterio (precedentemente fissato al 30%) e aumentando quello del sesto criterio al 15% (precedentemente fissato al 10%). Quanto al valore ponderato attribuito agli altri criteri di valutazione, esso rimaneva invariato.
- 21 Successivamente, la commissione procedeva alla valutazione delle offerte e all'aggiudicazione dell'appalto applicando la nuova ponderazione relativa dei sette criteri da ultimo approvata.
- 22 A seguito di una denuncia, la Commissione avviava, nel maggio 2007, uno scambio di corrispondenza con l'Irlanda.
- 23 La Commissione riteneva, alla luce, segnatamente, delle risposte fornite dall'Irlanda tanto alla lettera di diffida del 17 ottobre 2006 quanto al parere motivato del 18 settembre 2008, che la procedura di aggiudicazione dell'appalto controverso si fosse svolta in violazione del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza che ne deriva e, conseguentemente, decideva di

proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

- 24 Si deve rilevare, in limine, che è pacifico che l'appalto controverso rientri effettivamente nella sfera di applicazione della direttiva e che i servizi di interpretariato e di traduzione di cui trattasi ricadano nella categoria dei servizi non prioritari indicati nell'allegato II B della direttiva stessa.
- 25 Si deve rammentare che, a termini dell'art. 21 della direttiva, «l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 35, paragrafo 4».
- 26 Dal combinato disposto degli artt. 21, 23 e 35, n. 4, della direttiva emerge che, qualora gli appalti riguardino, come nella specie, servizi rientranti nell'allegato II B della direttiva medesima, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare unicamente le norme relative alle specifiche tecniche e ad inviare alla Commissione un avviso informativo in merito all'esito della procedura di aggiudicazione degli appalti stessi.
- 27 Per contro, non sono applicabili a tali appalti le altre norme relative al coordinamento delle procedure previste dalla direttiva, segnatamente quelle riguardanti gli obblighi di gara con pubblicità preventiva e quelle, di cui all'art. 53 della direttiva medesima, relative ai criteri di attribuzione degli appalti.
- 28 Infatti, per quanto attiene ai servizi ricompresi nell'allegato II B della direttiva, l'applicazione integrale di quest'ultima dovrebbe essere limitata, come precisato nel suo diciannovesimo 'considerando', per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentano il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero.
- 29 Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti rientranti nel detto allegato II B, sebbene non siano soggette alle regole previste dalla direttiva riguardanti gli obblighi di gara con pubblicità preventiva, restano soggette alle regole fondamentali del diritto dell'Unione e, in particolare, ai principi sanciti dal Trattato FUE in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (v. sentenza 13 novembre 2007, causa C-507/03, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-9777, punto 26).
- 30 Orbene, secondo costante giurisprudenza, il coordinamento a livello dell'Unione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici mira all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci e a proteggere, dunque, gli interessi degli operatori economici stabiliti in un altro Stato membro (v. sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
- 31 Ne consegue che il regime, istituito dal legislatore dell'Unione per gli appalti relativi ai servizi ricompresi nell'allegato II B della direttiva, non può essere interpretato come ostativo all'applicazione dei principi che scaturiscono dagli artt. 49 TFUE e 56 TFUE, nell'ipotesi in cui tali appalti presentino, tuttavia, sicuro interesse transfrontaliero (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 29), ed implicino, pertanto, obblighi volti a garantire la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento delle imprese offerenti (v., in tal senso, sentenza 13 aprile 2010, causa C-91/08, Wall, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).
- 32 L'obbligo di trasparenza si applica all'ipotesi in cui l'appalto di servizi di cui trattasi possa interessare un'impresa avente sede in uno Stato membro diverso da quello in cui l'appalto viene attribuito (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 29).
- 33 La circostanza che, nella specie, l'appalto controverso potesse interessare imprese situate in uno Stato membro diverso dall'Irlanda risulta tanto dalla pubblicazione di un bando relativo a detto appalto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* quanto dalla circostanza che tre offerenti sono imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall'Irlanda (v., in tal senso, sentenza Wall, citata supra, punto 35).
- 34 È alla luce di tali rilievi che occorre esaminare la fondatezza delle due censure dedotte dalla Commissione, le quali non riguardano né l'una né l'altra delle due disposizioni della direttiva in base alle quali deve svolgersi l'aggiudicazione di un appalto rientrante nell'allegato II B della direttiva stessa, vale a dire gli artt. 23 e 35, n. 4, bensì si fondano su due requisiti che scaturiscono dal

diritto primario dell'Unione, vale a dire il rispetto del principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne deriva.

Sulla prima censura, relativa al fatto che la ponderazione dei criteri di aggiudicazione è stata effettuata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte

Argomenti delle parti

- 35 La Commissione deduce che l'Irlanda, avendo attribuito una ponderazione relativa ai sette criteri di aggiudicazione dell'appalto controverso solo successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ha violato i principi di parità di trattamento e di trasparenza.
- 36 A suo parere, tale ponderazione tardiva ha sensibilmente modificato l'importanza relativa dei criteri rispetto a quella dei criteri inizialmente pubblicati e a quella che le imprese offerenti potevano legittimamente attendersi alla luce della documentazione dell'appalto.
- 37 A tal riguardo, l'Irlanda precisa, in limine, che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nell'atto introduttivo del ricorso, l'amministrazione aggiudicatrice non ha minimamente dichiarato, prima della presentazione delle offerte, né tacitamente né espressamente, che i criteri di attribuzione indicati nel bando di gara e nell'invito alla presentazione delle offerte erano elencati per ordine decrescente di importanza.
- 38 Al contrario, il bando di gara indicava che i criteri di attribuzione non erano elencati per ordine decrescente di importanza e l'amministrazione aggiudicatrice non ha, successivamente, mai fornito indicazioni che potessero lasciare intendere un cambiamento di tale posizione.
- 39 L'Irlanda, pur riconoscendo che la commissione di gara designata dall'amministrazione aggiudicatrice ha attribuito una ponderazione relativa ai criteri di attribuzione successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, contesta peraltro che tale determinazione del valore ponderato dei singoli criteri abbia violato i principi di parità di trattamento e di trasparenza.

Giudizio della Corte

- 40 Si deve rilevare, in limine, che il fatto che l'Irlanda abbia chiesto l'inserimento del bando di gara controverso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, come consentito dall'art. 36 della direttiva, non implica minimamente l'obbligo per detto Stato membro di procedere all'aggiudicazione dell'appalto conformemente agli articoli di detta direttiva, i quali si applicano agli appalti pubblici ricompresi nell'allegato II A della stessa (v., in tal senso, per analogia, riguardo ad un appalto pubblico non rientrante nella sfera di applicazione di una direttiva, sentenza 22 settembre 1988, causa 45/87, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 4929, punti 9 e 10).
- 41 Per poter riconoscere la fondatezza della prima censura, occorrerebbe che la regola specifica relativa alla previa ponderazione dei criteri di aggiudicazione di un appalto rientrante nell'allegato II A della direttiva potesse essere considerata quale conseguenza diretta del fatto che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne deriva.
- 42 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte in materia di appalti pubblici aggiudicati sulla base di tutte le disposizioni delle varie direttive in materia, precedenti l'adozione della direttiva, emerge che l'obbligo di informare previamente le imprese offerenti in merito ai criteri di aggiudicazione e, possibilmente, alla loro ponderazione relativa mira a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I-11617, punto 98, nonché 24 novembre 2005, causa C-331/04, ATI EAC e Viaggi di Maio e a., Racc. pag. I-10109, punti 22-24).
- 43 Tuttavia, se è pur vero che l'obbligo di indicare la ponderazione relativa per ogni singolo criterio di aggiudicazione nella fase della pubblicazione del bando di gara, come ora previsto dall'art. 53, n. 2, della direttiva, risponde all'esigenza di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza che ne deriva, non può legittimamente ritenersi che la portata di tale principio e di tale obbligo, in assenza di specifica disposizione in tal senso nella direttiva, si estenda sino al punto di esigere che, nell'ambito di appalti non soggetti ad una disposizione come quella contenuta nell'art. 53 della direttiva stessa, la ponderazione relativa dei criteri utilizzati

dall'amministrazione aggiudicatrice venga determinata previamente e comunicata ai potenziali offerenti nel momento in cui essi vengono invitati a presentare le loro offerte. Infatti, come precisato dalla Corte con l'impiego, nella giurisprudenza richiamata al punto precedente, della locuzione «possibilmente», l'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione nel caso di un appalto non soggetto ad una disposizione quale l'art. 53, n. 2, della direttiva non costituisce peraltro un obbligo incombente all'amministrazione aggiudicatrice.

44 Ne consegue che l'Irlanda, che aveva consentito l'accesso ai potenziali offerenti alle pertinenti informazioni relative all'appalto controverso prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte, non ha violato il principio di parità di trattamento né l'obbligo di trasparenza che ne deriva laddove ha proceduto ad una ponderazione di tali criteri di aggiudicazione senza consentire ai detti offerenti di averne conoscenza prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

45 In termini concreti, nel bando di gara all'origine della presente controversia, l'amministrazione aggiudicatrice ha fornito più informazioni rispetto a quanto imposto dalla direttiva ed i criteri di aggiudicazione dell'appalto controverso non sono stati formulati, nella relativa documentazione, in termini tali da poter rilevare una differenza di trattamento a detrimento delle imprese eventualmente interessate all'appalto stesso e situate in uno Stato membro diverso dall'Irlanda.

46 Attribuendo un valore ponderato a tali criteri, l'amministrazione aggiudicatrice non ha fatto che precisare le modalità secondo cui le offerte presentate dovevano essere valutate, senza minimamente violare l'obbligo di rispettare la stessa interpretazione dei criteri di aggiudicazione, criteri non elencati in ordine decrescente di importanza.

47 A tal riguardo, si deve rilevare che la circostanza che i criteri di aggiudicazione sono stati elencati senza indicazione della ponderazione relativa di ognuno di essi non consente di presumere che tale elencazione fosse stata necessariamente effettuata in ordine decrescente di importanza né che i criteri di aggiudicazione dovessero avere lo stesso valore ponderato.

48 Inoltre, la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione comunicata ai membri della commissione di gara sotto forma di uno schema, da un lato, non avrebbe fornito ai potenziali offerenti, qualora fosse stata loro nota al momento della preparazione delle offerte, informazioni tali da poter influenzare significativamente tale preparazione, e, dall'altro, non ha costituito una modificazione dei criteri medesimi (v., in tal senso, sentenza ATI EAC e Viaggi di Maio e a., cit., punto 32).

49 Si deve aggiungere che il presente ricorso, nei termini in cui è stato proposto alla Corte, non contiene indicazioni che consentano di stabilire che la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione fosse stata fissata successivamente all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate.

50 Ciò premesso, la prima censura dedotta dalla Commissione a sostegno del proprio ricorso dev'essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda censura, relativa alla modificazione della ponderazione dei criteri successivamente ad un primo esame

Argomenti delle parti

51 La Commissione sostiene che l'Irlanda, procedendo, successivamente all'esame iniziale delle offerte presentate, ad una modificazione della ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto controverso già indicata nello schema di valutazione, ha violato i principi di parità di trattamento e di trasparenza.

52 L'istituzione precisa che tale modificazione, effettuata successivamente ad un primo esame delle offerte, costituisce violazione del principio di parità di trattamento, senza che sia necessario accertare se il primo esame delle offerte sia stato effettuato individualmente dai singoli membri della commissione di gara o collegialmente da tutti i membri della stessa.

53 L'Irlanda deduce che tale modificazione della ponderazione è stata operata una sola volta e prima che la detta commissione abbia proceduto, collettivamente, alla valutazione di una sola offerta.

- 54 Conseguentemente, a suo parere, la ponderazione così attribuita ai criteri è stata applicata in modo costante in tutto il corso della procedura di aggiudicazione dell'appalto controverso, restando così esclusa una violazione del principio di parità di trattamento.
- 55 L'Irlanda sottolinea, inoltre, che la modificazione della ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione è stata minima e che essa non ha potuto implicare una discriminazione nei confronti dell'uno o dell'altro offerente. Un'analisi retrospettiva confermerebbe che l'impresa prescelta avrebbe ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto anche qualora essa fosse stata effettuata sulla base dei criteri ponderati secondo lo schema iniziale.

Giudizio della Corte

- 56 Nelle proprie conclusioni la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la modificazione della ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione viola il principio di parità di trattamento sancito dalle disposizioni del Trattato FUE.
- 57 Per quanto attiene, anzitutto, allo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto controverso, si deve precisare che la modificazione del valore ponderato dei criteri di aggiudicazione dell'appalto controverso ha avuto luogo ben dopo la comunicazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, della ponderazione relativa di tali criteri, sotto forma di uno schema di valutazione, ai membri della commissione di gara affinché potessero effettuare un primo esame delle offerte presentate.
- 58 I membri della commissione di gara non hanno solo avuto modo di esaminare, individualmente, le offerte anteriormente alla prima riunione della commissione stessa in qualità di organo collegiale, ma sono stati invitati ad effettuare tale esame iniziale al fine di facilitare la valutazione collettiva in seno alla commissione medesima.
- 59 Si deve inoltre rilevare che, in un contesto di fatto di tal genere, come la Corte ha già avuto modo di affermare, i principi di parità di trattamento e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione implicano che l'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di attenersi alla stessa interpretazione dei criteri di aggiudicazione durante tutta la procedura (v., per analogia, sentenza 4 dicembre 2003, causa C-448/01, EVN e Wienstrom, Racc. pag. I-14527, punto 92).
- 60 Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione stessi, si deve ammettere, a maggior ragione, che essi non devono subire alcuna modifica nel corso del procedimento d'aggiudicazione (v., per analogia, sentenza EVN e Wienstrom, citata supra, punto 93).
- 61 Una fase nell'ambito della quale, prima della riunione della commissione di gara, i membri di quest'ultima esaminino, individualmente, le offerte presentate costituisce parte integrante della procedura di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi.
- 62 Ciò premesso, una modificazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione che abbia luogo successivamente a tale fase, nel corso della quale le offerte siano state esaminate una prima volta, si risolverebbe nel modificare i criteri in base ai quali il primo esame è stato effettuato. Un comportamento di tal genere non rispetta il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne deriva.
- 63 Infine, si deve precisare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto fatto valere dall'Irlanda, la seconda censura dedotta dalla Commissione è fondata, senza che sia necessario dimostrare che la modificazione della ponderazione relativa abbia prodotto effetti discriminatori nei confronti di uno degli offerenti. È sufficiente a tal riguardo che, nel momento in cui tale modificazione è stata effettuata, non possa essere escluso che essa potesse produrre tale effetto.
- 64 In secondo luogo, atteso che l'accertamento dell'inadempimento di uno Stato membro non è connesso all'accertamento del danno che ne deriverebbe (sentenza 18 dicembre 1997, causa C-263/96, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-7453, punto 30), l'Irlanda non può eccepire la circostanza che nessun offerente avrebbe subito un pregiudizio considerato che, anche applicando la ponderazione iniziale dei criteri di aggiudicazione, l'appalto controverso non sarebbe stato aggiudicato ad un'impresa diversa da quella prescelta in esito allo svolgimento della procedura.
- 65 Pertanto, la seconda censura dedotta dalla Commissione a sostegno del proprio ricorso dev'essere accolta.

- 66 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare che, avendo modificato la ponderazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto controverso a seguito di un primo esame delle offerte presentate, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza che ne deriva, come interpretati dalla Corte.
- 67 Il ricorso è respinto quanto al resto.

Sulle spese

- 68 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A termini del n. 3 del medesimo articolo, la Corte può compensare le spese in tutto o in parte, segnatamente qualora le parti risultino soccombenti su uno o più capi della domanda.
- 69 Considerato che il ricorso della Commissione ha trovato solo parziale accoglimento, appare opportuno stabilire che ognuna delle parti supporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Avendo modificato la ponderazione dei criteri di aggiudicazione di un appalto di fornitura di servizi di interpretariato e di traduzione a seguito di un primo esame delle offerte presentate, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza che ne deriva, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.**
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.**
- 3) La Commissione europea e l'Irlanda supporteranno ognuna le proprie spese.**

Firme